

Attività di coordinamento in materia di contenzioso europeo

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate – Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni 16 agosto– 7 settembre 2023

Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali

CAUSA	OGGETTO	AMMINISTRAZIONE
<p>C-273/23</p> <p>ITALIA (Consiglio di Stato)</p> <p>(Scad. 25-08-2023)</p> <p>Avv. E. De Bonis</p> <p>B.G. Fiducia CT 25301/23</p>	<p>COMUNICAZIONI ELETTRONICHE</p> <p>Costo netto del servizio universale - Onere di contribuzione a carico degli operatori di telefonia mobile - Costo netto iniquo e meccanismo di ripartizione</p> <p>Interpretazione della direttiva 97/33/CE e della direttiva n. 2002/22/CE, relative al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, nonché dei principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità,</p> <p><i>Dubbi (i) sulla compatibilità con il diritto UE di una normativa nazionale che estenda agli operatori di telefonia mobile gli obblighi di contribuzione al costo netto del servizio universale indipendentemente dalla verifica della sussistenza di un rapporto di concorrenza o sostituibilità tra gli operatori di telefonia fissa e mobile; (ii) sulla legittimità di un sistema che consenta all'Autorità, in aggiunta o in alternativa al criterio di sostituibilità tra servizi di rete fissa e mobile, l'utilizzo di ulteriori criteri ai fini della verifica dell'iniquità dell'onere.</i></p>	<p>MINISTERO GIUSTIZIA</p> <p>MINISTERO IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE TELECOMUNICAZIONI</p>

Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro

CAUSA	OGGETTO	AMMINISTRAZIONE
<p>C-80/23</p> <p>BULGARIA</p> <p>(Scad. 18-08-2023)</p> <p>Avv. L. Fiandaca</p> <p>CT 23721/23</p>	<p>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</p> <p>TUTELA DEI DATI PERSONALI</p> <p>Raccolta dei dati biometrici e genetici nell'ambito di un'indagine - Verifica del carattere strettamente necessario</p> <p>Interpretazione della Direttiva (EU) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio</p> <p><i>Dubbio la verifica del carattere «strettamente necessario» della raccolta dei dati biometrici e genetici può essere effettuata senza che il giudice abbia accesso al fascicolo completo del procedimento, bensì solo a due documenti ivi contenuti – il provvedimento di accusa formale e la dichiarazione di rifiuto di sottoporsi alla raccolta di dati biometrici e genetici – oppure se tale verifica presuppone, a contrario, che il giudice debba avere accesso al fascicolo completo</i></p>	<p>MINISTERO GIUSTIZIA</p> <p>MINISTERO INTERNO</p> <p>MINISTERO ECONOMIA E FINANZE</p> <p>GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI</p>
<p>C-194/23</p> <p>FRANCIA</p> <p>(Scad. 01-09-2023)</p>	<p>TRASPORTI</p> <p>Trasporto aereo - Compensazione pecuniaria- Nozione di «volo in coincidenza» - Nozione di «risarcimento supplementare»</p> <p>Interpretazione dell'art. 2 lett. h) del regolamento n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed</p>	<p>MINISTERO GIUSTIZIA</p> <p>MINISTERO IMPRESE E MADE IN ITALY</p>

<p>Avv. L. Fiandaca CT 26954/23</p>	<p>assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato</p> <p><i>Dubbio se l'unicità della prenotazione dei voli sia condizione necessaria perché si configuri un "volo in coincidenza", dubbio se la nozione di "risarcimento supplementare" includa il risarcimento delle spese di trasporto divenute prive di oggetto che non possono essere rimborsate sulla base di altra previsione del citato regolamento e dubbio se la nozione da ultimo citata comprenda tutti i danni derivanti dall'inadempimento contrattuale, andando oltre le limitazioni previste dal diritto nazionale, quale la prevedibilità del danno.</i></p>	<p>MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>MINISTERO DEL TURISMO</p> <p>AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI</p> <p>AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>ENAC - ENTE NAZ. AVIAZIONE CIVILE</p>
<p>C-229/23</p> <p>BULGARIA</p> <p>(Scad. 16-08-2023)</p> <p>Avv. S. Faraci CT 23824/23</p>	<p>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI TUTELA DEI DATI PERSONALI</p> <p>Intercettazioni telefoniche - Utilizzabilità in presenza di provvedimento autorizzativo non motivato</p> <p>Interpretazione della Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche art. 15 par.1 e CDFUE art.47 par.2</p> <p><i>Dubbi: se, in relazione al principio del primato del diritto dell'Unione sul diritto interno, il giudice nazionale sia obbligato a disapplicare la normativa interna e le norme CEDU nella interpretazione espressa dalla Corte EDU nella parte in cui precludano l'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte in seno ad un procedimento penale, ove il provvedimento autorizzativo non sia motivato laddove viceversa il diritto europeo ritiene validamente emessa l'autorizzazione allo svolgimento di</i></p>	<p>MINISTERO GIUSTIZIA</p> <p>MINISTERO INTERNO</p> <p>GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI</p> <p>AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE TELECOMUNICAZIONI</p> <p>AGENTE DI GOVERNO PRESSO LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO</p>

	<p><i>intercettazioni anche ove la decisione si risolve nella sottoscrizione di un modulo contenente l'adesione del giudice alla richiesta del pubblico ministero. Se la soluzione giuridica nella causa C-349/21 consenta che una disposizione nazionale venga interpretata nel senso che, nel caso della raccolta di telecomunicazioni sulla base di un'autorizzazione giudiziaria non motivata, la legittimità di siffatta raccolta delle prove può essere esaminata dalle parti del procedimento, e tali telecomunicazioni debbano essere escluse come prova solo se la legittimità venga negata (nonché se venga accertata una manipolazione tecnica che ne metta in dubbio la credibilità.</i></p>	
<p>C-247/23</p> <p>UNGHERIA</p> <p>(Scad. 16-08-2023)</p> <p>Avv. M. Russo</p> <p>Avv. E. De Bonis</p> <p>CT 23830/23</p>	<p>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</p> <p>TUTELA DEI DATI PERSONALI</p> <p>Registro in materia di asilo - Rettifica del dato personale relativo al sesso - Cambiamento di sesso successivo all'iscrizione nel registro</p> <p>Interpretazione dell'art. 16 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, alla libera circolazione di tali dati</p> <p><i>Dubbio sulla sussistenza di un obbligo dell'autorità incaricata della tenuta dei registri di rettifica del dato relativo al sesso in caso di cambiamento successivo all'iscrizione. Eventuali condizioni e obblighi a carico del richiedente la rettifica.</i></p>	<p>MINISTERO GIUSTIZIA</p> <p>MINISTERO INTERNO</p> <p>MINISTERO SALUTE</p> <p>MINISTRA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'</p> <p>GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI</p> <p>AGENTE DI GOVERNO PRESSO LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO</p>
<p>Cause riunite</p> <p>C-258-259-260/23</p> <p>PORTOGALLO</p>	<p>CONCORRENZA - GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</p> <p>Poteri di indagine da parte dell'Autorità antitrust nazionale - Nozione di corrispondenza ai sensi dell'art. 7 CDFUE - Legittimità del sequestro di documenti aziendali risultanti da comunicazioni</p>	<p>MINISTERO GIUSTIZIA</p> <p>MINISTERO IMPRESE E MADE IN ITALY</p>

<p>(Scad. 30-08-2023)</p> <p>Avv. S. Fiorentino CT 25629/23</p>	<p>effettuate tra amministratori e dipendenti di imprese mediante posta elettronica</p> <p>Interpretazione dell'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali UE, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni degli individui, in combinato disposto con l'art. 101 TFUE che vieta accordi e pratiche anticoncorrenziali.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di qualificare come "corrispondenza" la documentazione acquisita nel quadro di un'indagine antitrust condotta presso i locali dell'impresa interessata e, in caso affermativo, dubbio sulla compatibilità euro-unitaria del "sequestro" di tale documentazione – attività per la quale, in Portogallo, è richiesta l'autorizzazione del pubblico ministero – nel quadro di un'indagine su un cartello anticoncorrenziale, che non è volta all'accertamento di un illecito penale.</i></p>	<p>MINISTERO SALUTE</p> <p>AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE TELECOMUNICAZIONI</p> <p>AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>
<p>C-264/23</p> <p>PAESI BASSI</p> <p>(Scad. 16-08-2023)</p> <p>Avv. S. Fiorentino Avv. M. Cherubini CT 23826/23</p>	<p>CONCORRENZA</p> <p>Divieto di intesa - Clausole di parità- Servizi di piattaforma alberghiera online - Divieto di vendita di camere a prezzo inferiore a quello praticato dalla piattaforma Booking</p> <p>Interpretazione art. 101 TFUE e Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del TFUE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate.</p> <p><i>Dubbi: se le clausole di parità, ampie e ristrette, debbano essere considerate come restrizioni accessorie; come debba essere definito il mercato rilevante per le transazioni effettuate tramite l'intermediazione di servizi di piattaforma alberghiera online dove strutture ricettive possono offrire camere e entrare in contatto con viaggiatori che possono prenotare una camera mediante la piattaforma.</i></p>	<p>MINISTERO GIUSTIZIA</p> <p>MINISTERO IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>MINISTERO DEL TURISMO</p> <p>AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE TELECOMUNICAZIONI</p> <p>AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>

<p>C-287/23</p> <p>BULGARIA</p> <p>(Scad. 01-09-2023)</p> <p>Avv. A. Maddalo</p> <p>CT 26616/23</p>	<p style="text-align: center;">FISCALITA'</p> <p>Libertà di stabilimento - Libera circolazione dei capitali - Applicazione delle norme fiscali UE nei confronti di Gibilterra - Applicazione delle ritenute alla fonte sui dividendi distribuiti alle società residenti a Gibilterra</p> <p>Interpretazione degli artt. 49 e 63 TFUE riguardanti rispettivamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione di capitali</p> <p><i>Dubbio se le società residenti a Gibilterra possano essere considerate o meno come appartenenti a tutti gli effetti all'UE e se le stesse possano beneficiare dei privilegi connessi alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali, anche sotto il profilo fiscale, con particolare riferimento all'esenzione da ritenute alla fonte sui dividendi.</i></p>	<p>MINISTERO GIUSTIZIA</p> <p>MINISTERO IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>MINISTERO ECONOMIA E FINANZE</p>
<p>C-288/23</p> <p>GERMANIA</p> <p>(Scad. 01-09-2023)</p> <p>Avv. W. Ferrante</p> <p>CT 26614/23</p>	<p style="text-align: center;">GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</p> <p>Protezione internazionale - Previo riconoscimento dello status di rifugiato da parte di altro Stato Membro in cui sussistono rischi di trattamenti disumani e degradanti - Effetti sulla domanda di protezione internazionale</p> <p>Interpretazione della CDFUE (artt. 4, 18, 19, paragrafo 2), del Regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (articolo 3) della Direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articoli 5, 6, paragrafo 2, articolo 9, paragrafo 1), della Direttiva 2011/95/UE, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone</p>	<p>MINISTERO GIUSTIZIA</p> <p>MINISTERO INTERNO</p> <p>PCM - STRUTTURA DI MISSIONE PROCEDURE D'INFRAZIONE</p>

	<p>aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (articoli 4, 13, 21) e della Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (articoli 10, 33, paragrafo 2).</p> <p><i>Dubbio sul carattere vincolante del riconoscimento dello status di rifugiato da parte di altro SM in cui sussistono rischi di trattamenti disumani e degradanti. In caso di esclusione del carattere vincolante dubbi sugli effetti in relazione ad una decisione di rimpatrio ed, in particolare, dubbi sulla possibilità che la sussistenza di rischi di trattamenti disumani e degradanti nello SM che ha riconosciuto lo status di rifugiato escluda l'obbligo del richiedente di recarsi immediatamente nel territorio di detto Stato, con la conseguenza che lo Stato membro in cui si trova può, adottare una decisione di rimpatrio, verso il paese di origine del richiedente.</i></p>	
<p>C-292/23</p> <p>SPAGNA</p> <p>(Scad. 06-09-2023)</p> <p>Avv. D. G. Pintus</p> <p>CT 26618/23</p>	<p align="center">GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</p> <p>Procura europea — Esclusione dal controllo giurisdizionale di un atto procedurale della Procura europea- Ricorso effettivo — Diritto a un giudice imparziale — Controllo giurisdizionale — Dichiarazione in qualità di testimone — Diritto di difesa</p> <p>Interpretazione del TUE artt. 2, 4 e 19, paragrafo 1, secondo comma, della CDFUE artt. 6, 47, 48, 51 e 52 , del TFUE artt.86, paragrafo 3, 325, paragrafo 1, e 324, paragrafo 4, del regolamento 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea art. 42, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2016/343, del 9 marzo, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali art. 7</p>	<p>PCM - DIPARTIMENTO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI</p> <p>MINISTERO GIUSTIZIA</p> <p>CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA</p>

	<p><i>Dubbio se la legislazione unionale osta a una norma nazionale che esclude dal controllo giurisdizionale un atto procedurale della Procura europea produttivo di effetti giuridici nei confronti di terzi, quale la decisione di citare in qualità di testimone, un terzo di cui si presume ragionevolmente la partecipazione ai reati oggetto di indagine.</i></p>	
<p>C-295/23</p> <p>GERMANIA</p> <p>(Scad. 06-09-2023)</p> <p>Avv. F. Varrone</p> <p>CT 26617/23</p>	<p>MERCATO INTERNO</p> <p>Libera circolazione dei capitali - Libertà di stabilimento - Direttiva Servizi - Esercizio in forma societaria della professione forense</p> <p>Interpretazione degli artt. 49 e 63 TFUE nonché della direttiva servizi n. 2006/123</p> <p><i>Dubbi sulla conformità al diritto UE: i) dell'obbligo, per il socio di una società di avvocati che sia iscritto a uno degli albi professionali passati in rassegna dalla normativa interna, di svolgere la propria attività professionale unicamente all'interno e nell'interesse della società partecipata; ii) della preclusione, per i soggetti non abilitati, in Germania o in un altro SM, all'esercizio di alcuna delle attività professionali prese in considerazione dalla normativa interna, di acquisire partecipazioni al capitale sociale di una società di avvocati, pena la revoca alla società stessa dell'abilitazione all'esercizio della professione forense.</i></p>	<p>PCM - DIPARTIMENTO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI</p> <p>MINISTERO GIUSTIZIA</p> <p>MINISTERO IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>MINISTERO ECONOMIA E FINANZE</p> <p>AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p>
<p>C-296/23</p> <p>GERMANIA</p> <p>(Scad. 25-08-2023)</p> <p>Avv. E. Feola</p> <p>CT 25616/23</p>	<p>SALUTE</p> <p>Immissione sul mercato e uso dei biocidi - Pratiche commerciali sleali - Messaggi pubblicitari ingannevoli - Banalizzazione dei rischi che il prodotto comporta per la salute umana, la salute animale o l'ambiente o riguardo alla sua efficacia - Nozione di "indicazioni analoghe"</p> <p>Interpretazione dell'art. 72, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n.</p>	<p>MINISTERO GIUSTIZIA</p> <p>MINISTERO IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>MINISTERO SALUTE</p> <p>MINISTERO AGRICOLTURA, SOVRANITA'</p>

	<p>528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.</p> <p><i>Dubbio se la nozione di "indicazioni analoghe" di cui al citato regolamento ricomprenda solo le indicazioni di un messaggio pubblicitario che minimizzano in termini generici le caratteristiche del biocida rispetto ai rischi che il prodotto comporta per la salute umana, la salute animale o l'ambiente o rispetto alla sua efficacia o se vi rientrano tutte le espressioni che presentino, rispetto ai citati rischi un contenuto che li minimizza pur senza necessariamente generalizzare.</i></p>	<p>ALIMENTARE E FORESTE</p> <p>AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>MINISTERO AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA</p> <p>AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE TELECOMUNICAZIONI</p>
<p>C-302/23</p> <p>POLONIA</p> <p>(Scad. 01-09-2023)</p> <p>Avv. M. La Greca</p> <p>Avv. L. Reali</p> <p>CT 26612/23</p>	<p>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</p> <p>Deposito di atti processuali con firma elettronica-Obbligo di ammissione da parte di un organo giurisdizionale di uno Stato Membro</p> <p>Interpretazione dell'art. 2, paragrafi 1 e 3, in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con i considerando 12, 13, 18, 21, 22 e 49 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno</p> <p><i>Dubbio se un organo giurisdizionale di uno Stato membro sia tenuto ad ammettere un atto processuale depositato presso tale organo giurisdizionale e firmato con una firma elettronica nel caso in cui la normativa nazionale non preveda la possibilità di effettuare il deposito di atti processuali presso l'organo giurisdizionale avvalendosi della firma elettronica mediante un mezzo diverso da un sistema informatico.</i></p>	<p>MINISTERO GIUSTIZIA</p> <p>AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE</p> <p>PCM - DIPARTIMENTO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI</p> <p>CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA</p>